SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL LATTE ALIMENTARE VACCINO

1° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1989

Presidenza del Vice Presidente MORA

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

INDICE

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori, della Confagricoltura, della Coldiretti e della Confcoltivatori

PRESIDENTE ..... *Pag.* 3, 4, 9 e *passim*
CASADEI LUCCHI *(PCI)* 11
DIANA *(DC)* 10, 11
VERCESI *(DC)* 3
BONIZZI ..... *Pag.* 8, 10, 12
BUCARELLI 8
BUSO 7, 12
SCOTTI 6, 11, 12
VEZZULLI 4, 10, 12

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione italiana allevatori il dottor Giuseppe Vezzulli, per la Coldiretti il dottor Ezio Scotti, per la Confagricoltura la dottoressa Grazia Bucarelli ed il dottor Giorgio Buso e per la Confcoltivatori il dottor Carlo Bonizzi.

I lavori hanno inizio alle ore 11.

Presidenza del Vice Presidente MORA

Audizione del dottor Giuseppe Vezzulli dell'Associazione italiana allevatori, del dottor Ezio Scotti della Coldiretti, della dottoressa Grazia Bucarelli e del dottor Giorgio Buso della Confagricoltura e del dottor Carlo Bonizzi della Confcoltivatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sulla disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino.

Rivolgo ai rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori, della Coldiretti, della Confagricoltura e della Confcoltivatori un vivo ringraziamento per avere aderito alla richiesta di audizioni da noi avanzata.

Do la parola al senatore Vercesi, relatore del disegno di legge n. 1382, per una esposizione introduttiva sull'argomento dell'indagine.

VERCESI. Non farò una breve introduzione, perchè non ho bisogno di introdurre un argomento che i nostri ospiti conoscono a memoria; mi limiterò ad accennare ad alcuni aspetti particolari contenuti nel disegno di legge n. 1382 che hanno suscitato durante il dibattito l'esigenza di qualche approfondimento. Il testo del provvedimento i nostri ospiti lo conoscono già, pertanto farò solo un accenno ai punti sui quali vorremmo conoscere il loro parere.

Ci sono state rivolte delle osservazioni circa il comma 6 dell'articolo 1, là dove si parla di latte confezionato o sfuso. Noi sappiamo che in Francia, in modo particolare, il latte viene commercializzato e venduto sfuso senza grosse difficoltà. Al riguardo però ci sono provvedimenti comunitari che sostanzialmente creano dei problemi. Su questo punto vorremmo sapere come voi la pensate.

C'è poi un secondo problema, concernente il comma 8 dell'articolo 1, su cui vorremmo conoscere il vostro parere, anche se esso investe più noi che voi. Mi riferisco alla disposizione in cui è detto: «Speciali norme sono emanate dall'autorità sanitaria locale». Probabilmente noi interverremo per modificare questo comma in quanto l'autorità sanitaria è anche quella nazionale.

Un elemento che ha suscitato perplessità e difficoltà, sia per le osservazioni che sono state fatte sia per altri motivi, riguarda l'articolo 3, e probabilmente è stato frutto di un qualche compromesso. Mi riferisco alla norma che prende in considerazione il latte pastorizzato con un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore all'11 per cento delle proteine totali. Ci sembra che si tratti di un livello piuttosto basso rispetto a quello ottimale che dovrebbe essere garantito per la tutela del consumatore. In proposito abbiamo bisogno di sapere se a vostro avviso l'articolo 3 è veramente indispensabile nel contesto del provvedimento o se può anche essere eliminato.

Nell'articolo 4 troviamo poi un punto che suscita un acceso dibattito, mi è stato detto, anche al vostro interno. Si tratta del punto concernente il trattamento termico da farsi dopo il conferimento del latte crudo, entro 36 ore dalla mungitura. Alcuni produttori appartenenti a specifiche aree del nostro territorio hanno fatto presente le difficoltà che incontrano nel rispettare tale termine. In considerazione di questo, vorremmo sapere se il termine di 36 ore è giustificato o se è possibile modificarlo.

Vorrei poi richiamare la vostra attenzione ancora sul comma 1 dell'articolo 4. Alla lettera *b*) si parla del contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali. In proposito ci è stato suggerito di elevare tale limite al 15 per cento, e anche su questo avremmo bisogno di un vostro parere. Al comma 2 dello stesso articolo, dove si parla sempre di qualità del latte, si fa riferimento ad un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 15,50 per cento delle proteine totali. È stato ipotizzato di elevare questo limite al 16,50 per ceto. Vorremmo sapere in proposito cosa ne pensano le vostre Associazioni.

C'è poi il problema dell'entrata in vigore del provvedimento. Il comma 3 dell'articolo 4 recita: «Fino al 31 dicembre 1990 il latte fresco pastorizzato potrà presentare prova della perossidasi negativa ed un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 12 per cento delle proteine totali». Anche su questo argomento vorremmo conoscere il vostro parere. A noi sembra infatti che il termine sia molto spostato in avanti, e vorremmo sapere cosa voi pensate al riguardo.

Sono queste le cose principali su cui vorremmo conoscere il vostro pensiero.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Vercesi e do senz'altro la parola ai nostri ospiti.

VEZZULLI. Cercherò senz'altro di essere conciso e di rispondere brevemente ai quesiti posti dal senatore Vercesi iniziando subito con una breve valutazione concernente il comma 6 dell'articolo 1 che fa riferimento alla possibilità di commercializzare il latte crudo, sia confezionato sia sfuso, anche non dallo stesso produttore. È un'opportunità che riteniamo vada inserita nella norma, anche se il regolamento comunitario n. 1411 del 1971 non vi faceva specifico cenno. Dal 1971 ad oggi però le condizioni igieniche delle stalle e la possibilità di controllo ci consentono di lasciare aperta questa opportunità. Prevederla nella legge non vuol dire applicarla ma neanche escluderla, e quindi la nostra proposta è di mantenere questa possibilità.

Per quanto riguarda il comma 8 dello stesso articolo concenente il problema dell'autorità sanitaria penso che potremmo parlare di autorità sanitaria competente, che può essere l'autorità sanitaria nazionale che demanda a livello locale. Non è un argomento di nostra competenza, ma accettiamo qualsiasi formulazione purchè si abbia questa possibilità.

Per quanto concerne l'articolo 3, posso dirvi che in proposito c'è stato un dibattito durato un anno e mezzo e che abbiamo avuto dei forti condizionamenti da parte degli utilizzatori del latte per far sì che, oltre alle due classifiche del latte fresco pastorizzato e del latte fresco pastorizzato di alta qualità, ci fosse anche il latte pastorizzato, il cosiddetto latte comune. Siamo ad un limite minimo di sieroproteine dell'11 per cento; percentuale molto bassa che non abbiamo mai accettato, anzi l'abbiamo subìta, e siamo disposti ad accogliere le perplessità della Commissione. Come ha detto il senatore Vercesi, se dovessimo abolire questo articolo, e quindi la denominazione di questo tipo di latte, questo gioverebbe ai produttori nonchè ai consumatori che invece di tre classifiche di latte pastorizzato ne avrebbero due. Da parte nostra, dunque, esiste una piena disponibilità per una modifica in questo senso.

Il limite delle 36 ore di cui all'articolo 4 è stato l'oggetto del contendere fin dall'inizio dell'*iter* del disegno di legge. Alla Camera ci sono state molte motivazioni in contrasto con questo limite; alla fine si è trovato un consenso. Ciò nonostante, esistono delle difficoltà da parte del settore agricolo anche in relazione al regolamento comunitario n. 397 del 1985 che in un passaggio del capitolo settimo, quando parla di prescrizioni relative al trattamento termico, prevede che il tempo che deve intercorrere tra l'ingresso del latte nello stabilimento e il trattamento termico deve essere di 36 ore, e che quando questo limite sia superato il latte può subire un ulteriore controllo. Quindi il regolamento comunitario non è così drastico sul limite delle 36 ore, e questo potrebbe consentire di accogliere la proposta del senatore Vercesi di portare questo limite a 48 ore dalla mungitura. Le evidenti difficoltà di zone disagiate del Centro e Sud d'Italia ci hanno portato alla conclusione che questo limite può essere spostato di 12 ore; anche se non siamo dell'avviso di togliere qualsiasi riferimento al numero delle ore che ci dà la possibilità di difendere l'aggettivazione di fresco, cosa molto importante perchè consente una distinzione per il consumatore rispetto al latte pastorizzato. La dizione di latte fresco consente di riferirsi ad un alimento naturale e genuino catturando la sensibilità del consumatore. Comunque uno spostamento del termine di 12 ore non pregiudicherebbe la possibilità di adottare la dizione di latte fresco.

Inoltre nella lettera *b*) dello stesso comma 1 dell'articolo 4 si prevede che il latte fresco pastorizzato presenti al consumo un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali; qualcuno propone di portare questo limite al 15 per cento. Tale tipo di proposta ci pone in seria difficoltà perchè solo una quota limitata di prodotto nazionale potrebbe rientrare in questa fascia. Abbiamo consultato alcuni consulenti membri del Comitato internazionale del latte, che ci hanno dato dei chiarimenti in questo senso.

Analogamente non accettiamo la proposta di aumentare di un punto la percentuale del 15,5 per cento del contenuto delle sieroproteine che devono essere presenti nel latte fresco pastorizzato di alta qualità, di cui al comma 2 dell'articolo 4, perchè anche in questo caso andremmo ad escludere la quasi totalità del latte italiano ma anche del latte europeo. Questo anche perchè il valore delle sieroproteine del latte crudo è intorno al 17,5-18 per cento, e quindi ci è estremamente difficile pensare di aumentare il limite dal 15,5 per cento al 16,5 per cento. In questo periodo abbiamo svolto una indagine e ci risulta che solo il 2,5 per cento del latte nazionale potrebbe entrare in questa fascia, perciò siamo orientati a non accogliere l'elevazione del suddetto limite.

Per quanto riguarda il termine entro il quale il latte fresco pastorizzato potrà presentare prova della perossidasi negativa e un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 12 per cento delle proteine totali, fissato al 31 dicembre 1990, lo abbiamo accettato con sacrificio perchè eravamo favorevoli ad una deroga più breve al 31 dicembre 1989. Poi, attraverso una mediazione tra le parti alla Camera, abbiamo accettato questo termine; ma siccome adesso pare che la legge debba tornare alla Camera, sarebbe giusto abbreviare questo termine per fermarsi almeno al 30 giugno 1990.

Infine faccio presente la responsabilità politica di un rinvio alla Camera del provvedimento, perchè noi aderiamo a queste modifiche a condizione che questo non significhi un eccessivo allungamento dei tempi. Riteniamo questo strumento importantissimo, e la sua adozione deve essere fatta in tempi brevi. Dunque, se ci devono essere alcune modificazioni alla legge è bene che esista un impegno politico per far sì che questo ritorno del provvedimento alla Camera non comporti una perdita di tempo per l'approvazione della legge.

SCOTTI. Il nostro orientamento è quello di essere realistici. Questo articolato è stato il prodotto di anni di discussioni tra le parti, prima tra le parti interessate (produttori e trasformatori) e poi tra le parti politiche; si tratta di un compromesso onorevole.

La nostra preoccupazione è che alterare quello che è stato definito in questo articolato possa portare a dei tempi lunghi nel varo di questa legge che tutti quanti, invece, auspichiamo. Tutte le obiezioni e le proposte di emendamento effettivamente hanno delle ragioni; tuttavia, a nostro avviso, esse sono marginali.

Sulla questione del latte crudo appoggio quanto ha detto il dottor Vezzulli. Sulla questione dell'11 per cento del contenuto di sieroproteine nel latte pastorizzato le alternative sono due: o lasciare l'articolato come è attualmente; o non fare riferimento al contenuto di sieroproteine. La mia opinione è che il riferimento all'11 per cento rappresenti un elemento di sicurezza al di sotto del quale non si può andare per non cadere nella tentazione di immettere sul mercato un prodotto assolutamente dequalificato. Questo «impatta» sugli altri problemi relativi allo spostamento del tenore delle sieroproteine per le classifiche superiori dal 14 al 15 per cento e dal 15,5 al 16,5 per cento. Questi possono essere degli obiettivi tendenziali che potranno essere raggiunti in futuro, dopo che i sistemi produttivi e agricoli si saranno modificati

tecnologicamente; ma al momento attuale uno spostamento verso livelli superiori comporterebbe delle grosse difficoltà sia per la parte agricola che per quella industriale.

Nulla toglie che in un prossimo futuro si possa anche riflettere sulla possibilità di elevare i parametri, però avendo a disposizione evidentemente una risposta positiva da parte della produzione nazionale.

Sulla questione dello spostamento dalle 36 ore alle 48, anche noi accusiamo delle grosse difficoltà, nel senso che un aumento di 12 ore può anche essere funzionale al sistema di raccolta in certe aree geografiche, che attualmente sono organizzate in modo, diciamo, non del tutto efficiente; però anche questo è un elemento di realtà e riteniamo che uno spostamento a 48 ore pregiudichi di per sè i livelli qualitativi del prodotto.

Da ultimo, sul problema della anticipazione della data del 31 dicembre 1990 di cui all'articolo 4, ritengo di allinearmi a quello che è stato detto dal dottor Vezzulli.

BUSO. Anzitutto la ringrazio, signor Presidente, per questa opportunità, e spero che anche su altri argomenti la Commissione agricoltura dimostri la sensibilità che ha dimostrato nell'incontro con le organizzazioni professionali e di settore.

Da un punto di vista generale la Confagricoltura è consapevole che il disegno di legge oggi al vostro esame rappresenta e ha rappresentato, quanto meno alla Camera, un punto di equilibrio, non solo tecnico ma anche politico, su tutta una serie di indicazioni circa le quali, in effetti, vi sono stati e vi sono tuttora pareri discordanti.

Sostanzialmente ciò che preme alla nostra Confederazione è che si giunga al più presto possibile alla innovazione di una normativa che obiettivamente ha riflessi non indifferenti sui rapporti interprofessionali e, in generale, su un più corretto rapporto con i consumatori.

Su questa premessa è, secondo noi, opportuno che l'ulteriore possibile dibattito che si svolgerà al Senato, e forse nuovamente alla Camera dei deputati, non pregiudichi i tempi per l'emanazione di questa normativa.

Da un punto di vista generale, manteniamo alcune perplessità che rinunciamo a formulare di fronte alla necessità di un'approvazione rapida del disegno di legge, ma qualora si dovessero aprire nuovamente i termini della discussione, non ci esimeremo dall'esprimerle.

Sempre da un punto di vista generale, ci sembra che il rinvio al decreto ministeriale sia troppo accentuato, soprattutto con riferimento alla mancanza di un termine perentorio; perchè è evidente che i termini indicati nel disegno di legge per eventuali interventi ministeriali sono considerati normalmente ordinatori. Per l'esperienza riferita ad altre disposizioni legislative, questo è un fatto preoccupante, perchè già i tempi non sono brevissimi; pertanto bisognerebbe trovare il modo di dare indicazioni più precise (mi riferisco per esempio al comma 4 dell'articolo 1) o comunque giungere alla determinazione di termini perentori.

Ancora da un punto di vista generale, non ci sono problemi specifici nell'accedere alle tesi esposte anche dal rappresentante dell'AIA e alle perplessità che sono già state esposte in Commissione. In

generale, il problema dell'articolo 1, comma 6, non è particolarmente rilevante; siamo d'accordo, invece, nella modifica al comma 8, soprattutto per una questione di omogeneità, perchè si tratta di norme che vengono normalmente sottratte all'autorità locale.

Non valutiamo positivamente l'elevamento da 36 a 48 ore del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 4 con riferimento al latte crudo, anche se c'è comprensione per quanto riguarda le aziende marginali che hanno problemi di trasporto soprattutto nelle aree interne; però non sottovalutiamo il significato che questo elevamento di tempo può avere per quanto riguarda il prodotto estero.

Il punto secondo noi più difficile da affrontare è proprio quello dell'articolo 3 e dell'articolo 4, perchè l'indicazione che si dà sia al consumatore sia, per quanto riguarda le regole conseguenti, al produttore di tre tipi di latte pastorizzato dà adito a molte perplessità.

Da un punto di vista generale, l'elevamento del limite delle sieroproteine sia per il latte pastorizzato fresco che per quello di alta qualità vede la Confagricoltura favorevole, perchè si ritiene che la qualità del latte giochi soprattutto a favore del prodotto nazionale. Non si ritiene invece molto interessante la tripartizione del latte pastorizzato: a parere della Confagricoltura, i tipi di latte dovrebbero essere solamente due, quello pastorizzato e quello pastorizzato fresco, in quanto l'alta qualità dovrebbe essere introdotta attraverso parametri diversi di cui non si è ancora in grado di dare delle definizioni molto specifiche.

Quindi, da un punto di vista generale, la Confagricoltura dice sì all'aumento del contenuto di sieroproteine e no a questa tripartizione del latte pastorizzato in latte fresco pastorizzato, latte fresco pastorizzato di alta qualità e latte pastorizzato, in quanto ritiene che il latte di alta qualità debba avere un contenuto di sieroproteine tale da identificarlo come semplice latte fresco pastorizzato.

Queste sono in sostanza le critiche generali della Confagricoltura. Per le considerazioni più specifiche lascio la parola alla dottoressa Bucarelli.

BUCARELLI. Io a questo punto penso di poter rinunciare ad intervenire, in quanto mi sembra che il dottor Buso abbia già espresso particolareggiatamente la posizione della Confagricoltura.

Forse l'unica cosa da aggiungere – che è stata già anticipata dal dottor Scotti della Coldiretti – è che, in ogni caso, al comma 4 dell'articolo 1 si specifica la possibilità di aggiornare periodicamente i parametri mediante decreti ministeriali, quindi c'è sempre la possibilità, la riserva di aggiornare i parametri se la situazione specifica lo mostrerà opportuno.

BONIZZI. Le considerazioni che intendo fare ricalcheranno quelle dei colleghi che mi hanno preceduto.

Parto anche io da una premessa, cioè dalla sollecitazione ad approvare rapidamente questo disegno di legge; da troppo tempo se ne discute (anche se i tempi hanno una giustificazione), mentre l'interesse della produzione italiana è di avere comunque una legge, perchè comunque sia questo testo può incontrare molti favori.

Quindi la nostra proposta prioritaria è l'approvazione di un testo. Al limite se non si riuscisse a trovare motivo di miglioramento nel confronto con la Camera e quindi si dilungassero eccessivamente i tempi, si potrebbe anche approvare il testo così com'è. Tuttavia è possibile e necessario, nella sede in cui siamo chiamati, dare giudizi e indicare una scala di priorità per quanto concerne le possibilità di miglioramento.

Una prima questione da affrontare è quella relativa al termine di 36 ore. A noi sembra che tale termine sia di carattere più commerciale che tecnico. Un latte consegnato più tardi avrebbe infatti la necessità di essere sottoposto ad un trattamento, ad uno *shock* termico più elevato che porterebbe lo stesso latte ad una denaturazione maggiore delle sieroproteine. Quello delle 36 ore mi pare dunque un elemento accessorio rispetto a quello principale concernente la classificazione del latte stesso nelle varie categorie. Se il punto di compromesso è passare dalle 36 ore alle 48, perchè ci sono oggettivamente difficoltà e problemi di raccolta dalla mungitura allo stabilimento, possiamo accogliere il termine di 48 ore; ma non è questo, secondo noi, il punto che qualifica il senso generale del disegno di legge.

Un altro punto su cui soffermarsi è costituito dal contenuto dell'articolo 3. L'11 per cento del livello delle sieroproteine da esso previsto è certamente basso e ciò fa temere che anche latte proveniente dall'estero possa entrare in questa categoria. Poichè siamo in una fase di avvio, si potrebbe pensare ad un graduale dissolvimento di questa categoria. A mio parere dunque (e riprendo quanto hanno detto i colleghi) se questa norma, che di fatto introduce una terza categoria di latte, non ci fosse sarebbe meglio.

La proposta di elevare al 16,50 per cento il contenuto minimo di sieroproteine indicato al comma 2 dell'articolo 4 è da rifiutare in quanto l'attuale livello, previsto al 15,50 per cento, già di per sè è piuttosto impegnativo per la produzione.

Per gli ultimi commi dell'articolo 1 mi dichiaro senz'altro in linea con quanto ha già affermato il dottor Vezzulli e ritengo anch'io che si possa mantenere questa disposizione.

Mi sembra poi importante che il testo su cui si sta discutendo già da parecchio tempo entri rapidamente in vigore, e ritengo che sarebbe preferibile portare al 30 giugno 1990 il termine fissato dal terzo comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. La Commissione trarrà da questa loro autorevole, competente e dettagliata esposizione informazioni e rilievi utili per l'esame del disegno di legge trasmessoci dalla Camera.

Mi pare di aver rilevato dai loro giudizi una valutazione complessivamente positiva del testo e al tempo stesso la preoccupazione di non dilazionare, oltre il ragionevole tempo che la sua approvazione richiederà in Senato, l'entrata in vigore del provvedimento. Il dottor Buso ha introdotto il tema dell'esigenza di fissare termini per così dire perentori ai Ministeri per quanto concerne l'emanazione delle norme regolamentari che devono accompagnare la legge. Si tratta di un problema delicato che va ben al di là di questo disegno di legge sul latte. Leggi approvate in precedenza hanno richiesto anche un decennio per

l'emanazione degli appositi regolamenti, e la legge sul burro - a cui ho dedicato un po' del mio tempo alla Camera, essendone stato il propositore ed il relatore - dopo tre anni è ancora inoperante nonostante le mie diffide ai Ministeri interessati. Non so come si potranno fissare i termini che il dottor Buso ha richiesto; resta il fatto che l'esigenza da lui prospettata è certamente importante.

Vi ringrazio per la collaborazione e chiedo ai senatori se intendono porre ulteriori quesiti.

DIANA. Mi sembra che, oltre a portare chiarezza nel campo della commercializzazione e a superare alcune incertezze legislative che esistono, uno degli scopi e degli obiettivi che il disegno di legge n. 1382 si propone sia quello di valorizzare, nei limiti consentiti dalla regolamentazione comunitaria, la produzione del latte sicuramente di origine nazionale. A mio avviso però l'allungamento a 48 ore del termine inizialmente previsto in 36, anche se in qualche caso può essere giustificato, si pone in contrasto con tale obiettivo in quanto potrebbe consentire legalmente il trasferimento di latte cosiddetto fresco da oltre frontiera. Dalla Baviera o dalla Francia infatti in 48 ore il latte può entrare in Italia. Se l'obiettivo che si intende perseguire è quello che io ho immaginato, vorrei sapere se a vostro parere questo allungamento dei termini non contrasti con la difesa del prodotto nazionale.

VEZZULLI. Le norme vigenti non consentono il trasferimento da paese a paese, anche all'interno della Comunità, di latte crudo, e poichè il testo stabilisce che la pastorizzazione deve avvenire nello stabilimento di confezionamento dove tale latte è pervenuto crudo mi sembra di poter dire che tale limite ci tutela abbastanza.

Aggiungo che non accettiamo di buon grado l'allungamento di 12 ore perchè abbiamo sempre ritenuto che l'aggettivo fresco dovesse essere collegato al breve lasso di tempo che intercorre tra la mungitura e il trattamento termico. Uno spostamento di 12 ore comunque non danneggerebbe la produzione nazionale; e questa è una valutazione fatta a livello dei nostri ricercatori, dallo stesso professor Rosmini. Lo sbarramento del latte crudo cui facevo riferimento poc'anzi impedisce infatti l'inserimento del latte di importazione di quello delle zone del Centro-Sud che hanno difficoltà nei trasporti e abbisognano di tempi più lunghi. Almeno secondo le richieste pervenute dalle centrali pubbliche e private, non possiamo togliere loro l'opportunità di fare latte pastorizzato fresco. Comunque, senatore Diana, le ripeto che non accettiamo con grande felicità tale allungamento, però lo comprendiamo. È evidente infatti che se una centrale pubblica non potesse acquistare latte locale ciò penalizzerebbe il produttore. Faremo quindi qualcosa di buono nella interpretazione della qualità a favore del consumatore, ma non del produttore.

BONIZZI. Apparentemente alla sua domanda, senatore Diana, dovrei rispondere affermativamente, ma di fatto devo rispondere negativamente, e per due motivi. Il latte della Baviera arriva a Milano in 12 ore e quindi il limite delle 36 ore non ci garantisce più di tanto. Inoltre noi vinciamo sul latte bavarese non sui tempi dalla mungitura al

trasferimento nello stabilimento, ma sul fatto che un latte crudo che deve subire un lungo trasporto deve essere necessariamente pastorizzato alla partenza, quindi non è più crudo; altrettanto si deve fare all'arrivo, a meno che non sia molto buono. Questo latte, essendo sottoposto a due trattamenti termici, ha delle sieroproteine fortemente denaturate e quindi non può competere con il latte nazionale che può arrivare a delle classifiche che noi vogliamo premiare con la legge.

In termini generali la sua obiezione è logica e coerente; di fatto ragioniamo su una questione secondaria.

DIANA. Come *ex* produttore agricolo meridionale, avendo trasferito la mia mandria al Nord, debbo dire che un latte dell'Italia Centro-meridionale che ha atteso 48 ore in estate non può chiamarsi fresco.

PRESIDENTE. Anche per l'Italia del Nord in talune stagioni non si può ritenere fresco.

SCOTTI. Il problema del trasferimento del limite dalle 36 alle 48 ore non sposta tutto l'insieme di problematiche che comunque si ingenerano negli allevamenti e nei sistemi di raccolta che non passino attraverso una linea del freddo; per cui le aziende che non dispongono di sistemi di refrigerazione nella stalla hanno a che fare con un latte che comunque andrà sempre a finire in pastorizzazione.

Esistono dei problemi tecnici, oltre quelli che hanno espresso prima i miei colleghi, di carattere puramente industriale. Tutto il latte che viene raccolto il sabato e che non può essere pastorizzato per ovvi motivi nel corso della domenica verrebbe chiaramente declassato da latte fresco a latte pastorizzato o altro tipo di latte. E questo accadrebbe se si incidesse troppo sui termini di tempo del trasferimento dalla mungitura allo stabilimento.

Condivido comunque quello che era stato detto dal punto di vista della catena della qualità del latte e del contenuto di sieroproteine che consente di garantire le finalità della legge.

CASADEI LUCCHI. La difesa del prodotto nazionale mi pare possa essere maggiormente garantita dalla preoccupazione di avere buoni livelli qualitativi di latte pastorizzato più che dalla questione della diminuzione delle ore. La qualità la si vede dal numero delle sieroproteine presenti, per vedere se il latte è vivo, se c'è perossidasi positiva.

Una preoccupazione potrebbe nascere dall'articolo 3 dove si prevede un latte pastorizzato senza definire il numero dei trattamenti; pertanto l'immissione di latte dall'estero può avvenire attraverso un latte non più puro, che ha subìto un primo trattamento all'origine e ne riceve uno successivo all'arrivo per farlo rientrare entro una determinata quantità di sieroproteine. In questo caso non si prevede una perossidasi positiva e questo può permettere che ci sia un'invasione di latte straniero senza una difesa del prodotto nazionale.

Più che affrontare la questione della qualità attraverso il numero delle ore, credo la si debba affrontare attraverso una previsione di abolizione di questo terzo gruppo di latte. Senza interventi futuri, tranne

quelli che potrebbe adottare il Ministero, continueremo ad avere tre tipi di latte pastorizzato, mentre si dovrebbe arrivare alla previsione di due soli tipi di latte pastorizzato in modo da difendere la produzione nazionale.

Mantenere la previsione di un latte pastorizzato di alta qualità credo sia uno stimolo all'accrescimento della qualificazione della produzione nazionale, e per questo tipo di latte si potrebbero mantenere le 36 ore anche se è un termine non sempre facile da rispettare.

Su questi argomenti vorrei avere il parere delle organizzazioni presenti.

VEZZULLI. Questo tema l'abbiamo già affrontato. Il fatto di mantenere il limite per il latte pastorizzato all'11 per cento rappresenta un elemento di poca chiarezza verso il consumatore perchè nei livelli alti di latte UHT abbiamo la stessa percentuale.

Riguardo alla produzione nazionale, sappiamo che a quel livello può entrare qualsiasi tipo di latte con una blanda pastorizzazione o con una ad alta temperatura, e certamente non si tratterà di latte italiano.

SCOTTI. Si tratta di un tema di obiettiva difficoltà. È vero che l'area dell'11 per cento è difficile da determinare proprio perchè non dà delle garanzie sufficienti al consumatore, però è vero che non ci tutela dall'importazione di latte estero. Tuttavia non credo che occorra essere più realisti del re: sappiamo che anche una parte del latte nazionale viene trasportato con le stesse modalità del latte estero dai bacini di produzione del Nord Italia ai bacini di consumo e trasformazione del Mezzogiorno. Per cui non vorremmo che, per difenderci dal latte estero, in realtà bloccassimo tutto il flusso di latte italiano che va da una zona a un'altra del paese; anche perchè sappiamo benissimo tutti che nel Mezzogiorno l'offerta di latte è molto inferiore rispetto alle altre aree del paese, e quindi di fatto si impedirebbe ad un consumatore del Mezzogiorno di consumare la stessa quantità di latte. (*Interruzione del senatore Casadei Lucchi*). Dovremmo ipotizzare uno sviluppo notevole della zootecnia da latte nel Mezzogiorno, cosa che in effetti è impedita dalla normativa comunitaria.

Pertanto non credo che ci siano delle grosse possibilità di modifica.

BUSO. Essendo stati richiamati i poteri che vengono dati con questa legge al Ministro della sanità e al Ministro dell'agricoltura, voglio sottolineare che l'articolo 5, al comma 2, non prevede che le organizzazioni professionali e di settore vengano sentite nel momento in cui il decreto ivi previsto, che può addirittura stravolgere l'impianto della legge, viene predisposto.

BONIZZI. In merito alla questione delle 36 ore, vorrei aggiungere che si tratta di un vincolo accessorio che ci mette in difficoltà in ogni caso per quanto riguarda la possibilità di raccolta di latte nelle zone disagiate. La questione ha una sua problematica che comunque va affrontata.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione i nostri ospiti per il contributo dato all'indagine conoscitiva e dichiaro conclusa l'audizione.

Con l'audizione testè conclusa è esaurita la fase conoscitiva dell'indagine.

I lavori terminano alle ore 11,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI